VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno





Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale

Per giustificare la rivisitazione delle fonti e della storiografia canonistica in tema di pellegrini potrebbe essere sufficiente l'imminenza di un nuovo Giubileo e gli stimoli di ricerca e di riflessione che un simile avvenimento induce negli storici. A questo evento contingente può essere accostata anche la opportunità di valutare l'affermazione di Garrison, ripresa da Gaudemet, che sui pellegrini si sia avuta una produzione storiografica scarsa 1: è una osservazione che, escludendo che sottintenda un limitato interesse suscitato dal tema, vuole esprimere, al contrario, un certo stupore di fronte a tale situazione e propugnare l'opportunità di ulteriori approfondimenti. Si tratta in gran parte di opere prodotte qualche decennio fa, ma la mia impressione è che la qualità sia buona e i contributi di Maestri come Gilles Constable o Henri Gilles rimangono riferimenti irrinunciabili per la comprensione di problemi di cultura, di mentalità e di costruzione giuridica di una lex peregrinorum e di un ordo peregrinorum².

^{*} Dedicato a Ennio Cortese. Pubbl. in *Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale*, Atti del congresso internazionale « I giubilei nella storia della Chiesa », Roma 2001, pp. 46-57.

¹ F. GARRISON, À propos des pèlerins et de leur condition juridique, in Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, II, Paris 1965, p. 1165; J. GAUDEMET, Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas, Cinisello Balsamo 1998, pp. 615-617.

² G. CONSTABLE, Opposition to Pilgrimage in the Middle Ages, in Melanges G. Fransen, 1 («Studia Gratiana», 19, 1976) pp. 123-146; H. GILLES, «Lex peregrinorum», in Le pèlerinage, Toulouse 1980 (Cahiers de Fanjeaux, 15), pp. 161-189. Si veda anche R. NAZ, Pèlerinage, in Dictionnaire de droit canonique, VI, Paris 1957 1313-1317; E.R. LABANDE, Recherches sur les pèlerins dans l'Europe des XIe et XIIe siècles, in « Cahiers de civilisation medievale », 1 (1958), pp. 159-169; L. MAYALI, Du vagabondage à l'apostasie. Le moine fugitif dans la société, in Religiöse Devianz. Untersuchungen zu sozialen, rechtlichen und theologischen Reaktionen auf religiöse Abweichung im westlichen und östlichen Mittelalter, a cura di D. SIMON, Frankfurt a. Main 1990; L. SCHMUGGE, « Pilgerfahrt macht frei ». Eine These zur Bedeutung des mittelalterlichen Pilgerswesens, in « Römische Quartalschrift », 74 (1979), pp. 16-31; ID., Die Anfänge des organisierten Pilgerverkehrs im Mittelalter, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 64 (1984), pp. 1-83; V. PIERGIOVANNI, La « peregrinatio bona » dei mercanti medievali. A proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X.I.34, in «Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung », LXXIV (1988), pp. 348-356; sui pellegrinaggi G.B. LADNER, Homo viator: Medieval Ideas on Alienation and Order, in «Speculum », XLII (1967), pp. 233-259; J. Le Goff, L'uomo medievale, Bari 1987; R. Oursel, Pellegrini del Medio

È comunque possibile aggiungere a questi studi qualche risultato ottenuto soprattutto partendo dai collegamenti emergenti dalla comparazione fra le categorie che, nel periodo considerato, hanno fatto dell'itineranza un loro tratto caratteristico ed identificante.

Si è sostenuto che anche le fonti sono scarse e che manca una trattatistica specifica, quale si è sviluppata per altre categorie con qualche tratto di omogeneità, come gli stranieri e i mercanti. Gilles propone tre ragioni di tale carenza. In primo luogo la molteplicità di fonti spesso contraddittorie; questo diritto, poi, si sarebbe formato per regolamentare situazioni particolari spesso difformi, discendenti ad esempio dai luoghi sacri di destinazione, come San Giacomo di Compostela, Roma o Gerusalemme; infine le ambiguità lessicali legate alla parola peregrinus³.

A questo proposito si può tentare di proporre una spiegazione della presunta scarsezza delle fonti, forse un equivoco derivato sia dall'aver ristretto l'esame alle fonti canoniche ufficiali, rinunciando alla valutazione della ricchezza di altri documenti⁴, sia anche, paradossalmente, dal non interrogarsi sul significato storico della ristrettezza della normativa ufficiale e generale. Se è vero che il pellegrinaggio è stato fenomeno importante dal punto di vista religioso, sociale e culturale, la dottrina e la pratica giuridica non si sono alimentate, tramite esso, con problemi teorici e pratici particolarmente controversi nella sua regolamentazione: la dottrina ha sistemato le poche decretali pontificie in tema in maniera ragionevole e la pratica non ha prodotto una casistica rilevante e diversificata, come è peraltro dimostrato, *e contrario*, dall'esame della letteratura consiliare e della giurisprudenza rotale. In età moderna due emblematici e rinomati sistematori enciclopedici come Toschi e Ferraris, in opere monumentali e diffuse su tutti gli aspetti della disciplina canonistica, dedicano poca attenzione e scarsi riferimenti al fenomeno del pellegrinaggio:

Evo. Gli uomini, le strade, i santuari, Milano 1988; A. FRUGONI, Pellegrini a Roma nel 1300. Cronache del primo Giubileo, a cura di C. FRUGONI e F. ACCROCCA, Casale Monferrato 1999.

³ H. GILLES, « Lex peregrinorum » cit., pp. 161-162; per gli stranieri si veda W. ONCLIN, Le statut des étrangers dans la doctrine canonique médiévale, in L'Étranger, II, Bruxelles 1958 (Recueil de la Société Jean Bodin, 10), pp. 37-64; M. ASCHERI, Lo straniero: aspetti della problematica giuridica, in Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 1989, pp. 33-46; C. STORTI STORCHI, Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria, Milano 1989.

⁴ Di grande interesse sono, ad esempio, i documenti studiati da J. RICHARD, *Les récits de voyages et de pèlerinages*, Turnhout 1981 (Typologie des sources du Moyen Âge Occidental, 38).

evidentemente esso si era assestato su soddisfacenti parametri giuridici e istituzionali e non aveva richiesto continui interventi ed adeguamenti⁵.

Da un punto di vista lessicale il termine peregrinus compie anch'esso un lungo cammino che, dall'originario significato di «straniero» derivato dalla tradizione romana, giunge a quello di viaggiatore per fede. Ancora di recente si è ritenuto che il passaggio terminologico non elimini del tutto «l'ambivalenza che la coscienza medievale riserva alle figure dello straniero e del viaggiatore» 6. In realtà i problemi di lessico sono normali in un ordinamento come quello della Chiesa medievale, che sta definendo le proprie istituzioni e gerarchie. Clerici peregrini, clerici peregrinantes, peregrini chierici e laici, peregrinus e straniero appaiono lessicalmente ambigui perché essi stessi oggetto di un processo culturale complesso che, all'interno della societas christiana, induce tentativi di comparazione ed eventuale equivalenza giuridica tra soggetti diversi: l'evoluzione della legislazione in questo senso relazionale proporrà accostamenti tra gli oratores, i mercatores, i rustici e giungerà, come è stato osservato, con l'introduzione del riferimento alla povertà, ad accostare i peregrini alle miserabiles personae 7.

Il timore che stranieri e viaggiatori, chierici o laici che siano, possano creare problemi all'interno degli ordinamenti in cui vengano ad operare, induce il legislatore canonico a dare regolamentazione normativa a due fenomeni apparentati più nella terminologia che nella prassi: nel *Liber Extra* accanto ad un tradizionale titolo *de clericis peregrinis* se ne introduce uno nuovo dedicato ad una categoria che si ritiene opportuno autonomizzare normativamente, i *clerici peregrinantes*. Chiarificatrici sono le spiegazioni di Goffredo da Trani:

« ... Peregrinantes intelliguntur hic romipete, apostolorum limina et aliarum sanctorum oratoria visitantes ... Item illi qui accedunt ad penitentiam domini Pape ... non autem

⁵ D. Tuschi, *Practicarum conclusionum iuris*, VI, Lugduni MDCLXI, concl. 276 e 277, 112; L. Ferraris, *Prompta Bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica, ed. secunda*, V, Genuae MDCCLXXI, pp. 298-300.

⁶ O. CONDORELLI, Clerici Peregrini. Aspetti giuridici della mobilità clericale nei secoli XII-XIV, Roma 1995, p. 24.

⁷ H. GILLES, «Lex peregrinorum» cit., pp. 162-163; V. PIERGIOVANNI, Il Mercante e il diritto canonico medievale: «Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae», in Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law, San Diego, 21-27 August 1988, a cura di S. Chodorow, Città del Vaticano 1992 (Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia, 9), pp. 617-631.

intelligas de quolibet peregrinante, nam largo modo quicumque a loco domicilii proficiscitur peregrinari videtur ... » 8 .

La ratio della diversificazione dei titoli del Liber Extra appare evidente in relazione alla configurazione di situazioni giuridiche assolutamente divergenti nelle finalità e nelle modalità operative: all'aspetto disciplinare ed alla necessità di rispondere con una normativa omogenea ai chierici che chiedano accoglienza al di fuori della propria diocesi, si contrappone l'opportunità della regolamentazione di un fenomeno che si qualifica soprattutto per i suoi scopi religiosi e penitenziali.

Clerici peregrini, clerici peregrinantes, forenses sono tutte figure che per negazione o per parentela contribuiscono ad identificare i pellegrini, chierici e laici. Questo percorso di identificazione soggettiva attraverso «simili» o «contrari» è una costante della normativa sui pellegrini e, come si è detto, si arricchirà con altri soggetti assimilabili quali oratores, mercatores, rustici, miserabiles personae.

I nuovi elementi sopra ricordati delineano un quadro definitorio e normativo più ricco ma anche più complicato, al punto da richiedere una organizzazione complessiva desunta da una più completa analisi giuridicoistituzionale.

Si definisce *l'ordo peregrinorum* – di appartenenza strettamente definita – e la *lex peregrinorum* ¹⁰. Mentre quest'ultima formalizza il quadro normativo nei termini che vedremo più avanti, *l'ordo peregrinorum* richiede la presenza di particolari requisiti di forma e di sostanza per pervenire al riconoscimento del pellegrino e distinguerlo da altre categorie spesso non omogenee religiosamente e moralmente, come, ad esempio, i vagabondi: è necessario, ad esempio, essere provvisti della conchiglia e del bastone, e l'aver effettuato – e sufficientemente documentato – una cerimonia ufficiale nella propria chiesa al momento della partenza è anch'esso elemento identificante ¹¹.

⁸ GOFFREDI DE TRANO *Summa super titulis decretalium*, Lugduni MDXIX (rist. Aalen 1968), c. 123 v.; V. PIERGIOVANNI, *La* « peregrinatio bona » cit., pp. 350-351.

⁹ Ibidem, p. 349 e sgg.; F. GARRISON, A propos des pèlerins cit., p. 1165.

¹⁰ Ibidem, p. 1176 e sgg.

¹¹ H. GILLES, «Lex peregrinorum» cit., pp. 170-171; F. GARRISON, A propos des pèlerins cit., p. 1169 e sg. Si veda J.A. BRUNDAGE, «Cruce signari»: The Rite for Taking the Cross in England, in «Traditio», XXII (1966) pp. 289-310.

L'orazione invocatoria che accompagna la consegna delle insegne del pellegrino riassume i contenuti dei privilegi presenti nella *lex peregrinorum*: in via defensio, in domo protectio, ubique presidium ¹². Si tratta di due coppie di concetti – via-defensio, domus-protectio – che assicurano che, ovunque il pellegrino si trovi, la Chiesa presidierà le situazioni giuridiche che lo riguardano.

Il pellegrinaggio inizia con il viaggio e una decretale di Callisto II, emanata nel I Concilio Lateranense del 1123, elabora i criteri della protezione:

«Si quis Romipetas et peregrinos, apostolorum limina et aliorum sanctorum visitantes, capere seu rebus quas ferunt spoliare vel mercatores novis teloneorum seu pedaticorum exactionibus molestare tentaverit, donec satisfecerit, communione careat christiana » ¹³.

Se si volesse rievocare la tradizione culturale canonica può considerarsi atipico il reperimento nella legislazione della Chiesa dell'accostamento tra pellegrini per causa di religione e mercanti accomunati dalla tutela dell'ordinamento 14: il testo, ripreso nel Decreto di Graziano, stabilisce, infatti, che sarà privato communione Christiana sia chi osi catturare e spogliare dei beni i pellegrini che si recano a visitare luoghi sacri, sia chi, con balzelli o pedaggi, molesti i mercanti. Le nuove situazioni politiche e sociali, frutto della rivoluzione commerciale successiva all'anno Mille, si sposano e si integrano con le ragioni spirituali e religiose: sono queste, evidentemente, a nobilitare la mobilità dei pellegrini, ma sono le stesse che rimangono lo sfondo giustificativo della protezione offerta dalla Chiesa ai mercanti.

Qualche tempo dopo (1179) un altro pontefice, Alessandro III, ripropone la protezione canonica per *presbyteri*, *monachi*, *conversi*, *peregrini*, *mercatores*, *rustici*. Ancora qualche anno più tardi, Innocenzo III, riconsiderando il tema dei contatti dei fedeli con gli scomunicati, afferma che «... viatores, peregrini, et mercatores a communione talium personarum, nisi articulus necessitatis immineat, debeant abstinere». Nella successiva sistematica del *Liber Extra*, mentre il testo innocenziano confluisce nel titolo

 $^{^{12}}$ F. Garrison, A propos des pèlerins cit., p. 1177; H. Gilles, « Lex peregrinorum » cit., p. 171.

¹³ Decretum Magister Gratiani, ed. AE. FRIEDBERG, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959), C. 24, q. 3, c. 23; H. GILLES, «Lex peregrinorum» cit., p. 172; J. GILCHRIST, The Church and Economic Activity in the Middle Ages, London 1969.

¹⁴ F. Garrison, A propos des pèlerins cit., pp. 1178, 1185; V. Piergiovanni, *The Itinerant Merchant and the fugitive Merchant in the Middle Ages*, in *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity - Middle Ages)*, a cura di L. Mayali – M.M. Mart, Berkeley 1993, p. 81 e sgg.

dedicato alla scomunica, la decretale di Alessandro III si inserisce nella rubrica *de treuga et pace*, chiaramente costruita per ribadire ed esaltare i poteri arbitrali che spettano alla Chiesa per sedare ed eliminare i conflitti ¹⁵.

Nello stesso *Liber Extra*, come si è visto, viene introdotta la rubrica *de clericis peregrinantibus*, tendente ad isolare i problemi dei chierici pellegrini da quelli dei laici. L'unico capitolo che lo compone, la decretale *Conferente*, riguarda la protezione delle situazioni lasciate pendenti dal pellegrino partito. È un testo di Celestino III del 1195 che sancisce il diritto di rivendica per quanto al pellegrino sia stato illecitamente sottratto.

Su questi testi si svolge una importante opera di costruzione sistematica da parte di alcuni dei più significativi esponenti della dottrina canonistica dell'età classica.

Si può ricordare che, esaminando questo tema. Innocenzo IV 16 ha colto, secondo le sue caratteristiche di studioso, gli aspetti giuridici del pellegrinaggio, legati alla difesa di singole situazioni processuali o alle richieste di riparazione di ingiustizie.

Goffredo da Trani ¹⁷, per parte sua, propone una lettura sistematica dell'introduzione di un titolo sui pellegrini in relazione proprio alla difesa offerta dall'ordinamento canonico: non è quindi casuale che questo titolo sia inserito appena dopo quello sull'appello.

Il Cardinal Ostiense 18 propone ulteriori elementi di chiarificazione tecnico-sistematica completando e differenziando – idem non est omnino

¹⁵ V. PIERGIOVANNI, *La « peregrinatio bona » cit.*, p. 349.

¹⁶ INNOCENTII IV *in V libros Decretalium commentaria*, Venetiis MDLXX, c. 142 *r*.: « ... Nam cum omnes peregrini sint sub protectione domini Papae, specialius tamen venientes ad sedem apost. 24.q.3. si quis Ro. Clericis tamen non licet peregrinari sine auctoritate superioris ... nec etiam episcopi ... Si autem non causa peregrinationis, sed prosecutionis appellationis suae vel etiam pro vitanda oppressione potest ire ad Papam, vel alium superiorem, invito episcopo vel prelato suo ... ».

¹⁷ GOFFREDI DE TRANO *Summa* cit., c. 123 v.: « quia sicut appellantes ita et peregrinantes iura tuentur. Ideo post tractatum de appellationibus subiiciuntur tractatus de peregrinantibus ... Peregrinantes igitur de quibus superius dictum est ecclesia romana sub protectione recipit et specialiter ad curiam venientes, hii enim sacro appellare vel verius provocare videntur ... habent autem hoc presidium a iure venientes ad curiam romanam ut si quid eis abreptum est vel sublatum, post iter abreptum eis restituatur ... ».

¹⁸ HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS *Summa*, Lugduni MDXXXVII (rist. Aalen 1962), c. 133 v.: « ... hi enim in privilegiis differunt ... et ideo idem non est omnino identissimum. Subvenitur enim tali: sed non eodem modo certe et clericis religiosis et laicis

identissimum – le diverse tipologie di itineranza e di protezione della Chiesa: chierici, mercanti, agricoltori, ma anche studenti, già privilegiati da Federico Barbarossa con la costituzione *Habita* ¹⁹. L'integrazione appare anche politicamente opportuna dal momento che anche l'imperatore Federico II ha emanato una costituzione in tema di pellegrinaggi, mostrando quindi interesse per i risvolti politici e sociali del fenomeno. L'Ostiense recepisce e ripropone l'accostamento all'appello, eccellente espediente tecnico per reclamare l'allargamento dell'azione giurisdizionale della Chiesa:

«... Et certe secundum quod sunt diversi peregrini diversa privilegia habent. Hi nempe peregrini, de quibus hic specialiter tractatus habetur, loco appellantium sunt unde et si non appellaverunt vel suas res et ecclesias sub protectione do. Pape accedunt cum rebus suis debent esse sub protectione apostolica securi ideo talibus restitui debet quicquid post iter arreptum subtractum est vel ablatum ... » ²⁰.

Un altro accostamento giuridico si rivela interessante e foriero di conseguenze per la Chiesa, come vedremo più oltre, ed è l'equiparazione agli stranieri quando i pellegrini sono *in itinere*: la conseguenza è che « possint, ubi voluerint, hospitari libere et de rebus suis testari ».

La normativa di Federico II viene anche recepita per scongiurare la prassi del diritto di naufragio:

«... passi vero naufragium vel navigantes ad terram aliter venientes securitate gaudent, ita quod bona reservantur eis quorum erant antequam naufragium incurrissent contraria consuetudine non obstante, cuius constitutionis trasgressores bonorum publicatione multentur ... » ²¹.

Anche Giovanni d'Andrea richiama il parallelo con l'appello al papa, ma ricorda che ormai la decretale *Conferente* è diventata lo schema della lettera che si usa per chi si rechi in pellegrinaggio ²², mentre Antonio da Budrio,

mercatoribus et rusticis agros colentibus subvenitur ... sed et navigantibus et omnibus peregrinis et agricultoribus ut in consti. Fede. Que incipit ad decus et decorem. §. Navigia et § omnes peregrini et § Agricultores. Et scholaribus, ut in consti. Fede. Que incipit habita ... »; V. PIERGIOVANNI, *La « peregrinatio bona »* cit., p. 352.

¹⁹ E. CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II Il Basso Medioevo, Roma 1995, pp. 261-263.

²⁰ HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, Summa cit., c. 133 v.

²¹ Ibidem.

²² IOANNIS ANDREAE *Commentarium ad primum decretalium*, Venetiis MDCCLXXXI, (rist. Torino 1963), c. 293 r. « Conquerente »: « ... ponit ista decretalis formam literarum quas communiter hodie dat curia itinerantibus ad eam ... quod si fecisset aequipareretur appellationi ... ».

ormai all'inizio del XV secolo, senza fantasia quasi riassume tutte le elaborazioni emerse dalla dottrina precedente ²³.

La glossa, ripresa da Baldo degli Ubaldi, offre una analisi e una casistica chiaramente esplicative del significato di questo testo, ricordando anche il caso che è all'origine della decretale. In una introduzione generale al titolo (*De clericis peregrinantibus*) Baldo ricorda che « peregrinatio multiplex est » ed elenca le diverse *peregrinationes* – di cui parleremo più avanti –, mentre una seconda parte più breve quasi anticipa i temi sviluppati nel commento alla decretale *Conquerente* e cita a proprio conforto le opinioni di Innocenze IV e dell'Arcidiacono ²⁴. Si ricorda il *casus*. Un chierico parte senza mettere espressamente la propria persona e averi sotto la protezione pontificia e viene spossessato degli stessi, ma il papa condanna gli avversari del danneggiato alla restituzione perché i beni sono *ipso iure* sotto la sua tutela. Alle domande, « Peregrini an retineant possessionem naturalem et iudices tenentur istud restituere », la risposta è positiva.

Baldo aggiunge ancora due aspetti fondamentali della protezione del pellegrino per religione. Per prima cosa non possono essere soggetti passivi di rappresaglie e la Chiesa scomunica *ter in anno* chi li disturbi con questo mezzo ²⁵. In secondo luogo Baldo allarga significativamente gli stessi concetti alla protezione giurisdizionale, sottoponendo il pellegrino alla giurisdizione canonica, come vedremo più avanti.

²³ ANTONII DE BUTRIO, *Super Prima Secundi Decretalium Commentaria*, Venetiis MDCCLXXXI, cc. 170 a-171 r.: «Peregrinantes ad papam cum rebus suis sub protectione apostolica consistunt ... Ponit formas literarum, quas communiter hodie dat curia itinerantibus ad eam ... Nota primo quod submissio ex causa protectionis sedis apostolice suspendit iurisdictionem inferiorum iudicum. Nota ... quod itinerantes ad sedem apostolicam a iure submissi sunt protectioni apostolice sedis, tam in persona, quam in rebus, ut non possint inferiores iudices de causis eorum se intromittere ... Nota quod attentatum peregrinatione pendente revocatur sicut attentatum appellatione pendente. Nota quod peregrinantibus non est molestia inferenda, imo ecclesia excommunicat ter in anno eos, qui tales offendunt eundo vel redeundo ».

²⁴ BALDI UBALDI PERUSINI, In Decretalium Volumen Commentaria, Venetiis MDXCV (rist. Torino 1971), in X.2.29, c. 311 a: « Clericis non est licitum peregrinari absque licentia superioris nisi ex causa appellationis secundum Inno. Recepti sub protectione papae sunt favorabilius prosequendi: sed non propterea liberati ab ordinariis suis ... et hoc notatur per Archid. XXV quaestio. II. Cap. de ecclesiasticis ». All'inizio del commento a Conquerente si afferma: « Peregrinantes ad papam cum rebus suis sub apostolica protectione consistunt. Idem peregrinantes ad Sanctum Iacobum, vel Beatum Antonium ut C. de succe. Authen. Omnes peregrini, et advenae ».

²⁵ Ibidem: «Sed quaero nunquid isti poterunt capi per repraesalias? Respondeo non: quia sunt sub protectione ecclesiae ... de hac forma tractat Ioan. And. Infra de rebus eccle. non alte. C. episcopi in gloss. Sumitur ... Sume hic argumentum quod recepti sub protectione ecclesie habent privilegium clericorum et ecclesiasticarum personarum et ideo iudicem ecclesiasticum habent protectorem ».

Si può affermare che Baldo operi una riflessione molto significativa e lo stesso giurista, in questa circostanza, immette la propria opera all'interno di una eccezionale tradizione dottrinale dichiarando quali sono i debiti verso i grandi autori due-trecenteschi che hanno dato la massima dignità scientifica alla scienza canonistica.

La dottrina elabora, quindi, i contenuti e le giustificazioni della protezione e dei privilegi: partendo dai pochi testi ricordati in precedenza i canonisti si sono sforzati di organizzare sempre più efficacemente la tutela giuridica del pellegrino, inserendolo tra i protetti della Chiesa senza tenere conto della qualità di chierici o laici. Secondo Garrison per una sorta di contagio del privilegio clericale in materia di foro hanno preteso di riservare i pellegrini al foro ecclesiastico, operazione che era pienamente riuscita con i crociati ma che è stata contestata per i pellegrini semplici. In conseguenza di ciò è più facile applicare la sospensione delle azioni contro il pellegrino in un processo in corso ²⁶.

Oltre alle regole generali di protezione, sopra ricordate, il diritto canonico ha elaborato veri privilegi, elencati da Gilles: alcuni sono per il clero pellegrino, al quale è concesso di entrare nelle taverne, non indossare l'abito clericale, portare i capelli lunghi, celebrare la messa ovunque, entrare in contatto con gli scomunicati, non rispettare l'interdetto. Qualora la morte li colga durante il viaggio c'è il privilegio di essere sepolto nella chiesa parrocchiale del luogo in cui è avvenuto il decesso: dei beni residui un quarto, peraltro, è destinato alla chiesa di sepoltura.

Si è già detto del pericolo delle rappresaglie: Bartolo consiglia di ostentare le insegne del loro stato di pellegrini ²⁷.

In campo laico si impone la stessa tendenza protettiva e Federico II emana la costituzione *Omnes peregrini* che, oltre a imporre sanzioni ai signori che usano l'albinaggio, fissa altri principi che, indirettamente, ribadiscono il ruolo della Chiesa: si obbliga l'oste, ad esempio, a restituire al vescovo i beni del defunto perché li invii agli eredi e se costoro non si reperiscono il patrimonio è destinato ad opere buone ²⁸.

È interessante notare che una procedura simile, che coinvolge la Chiesa attraverso il vescovo e il clero, è prevista anche dal Consolato del mare – la più rilevante testimonianza normativa del diritto marittimo mediterraneo –,

²⁶ F. Garrison, A propos des pèlerins cit., p. 1177.

²⁷ H. GILLES, « Lex peregrinorum » cit., p. 81.

²⁸ *Ibidem*, p. 177 e sgg.

relativamente ai beni dei pellegrini o mercanti che viaggiano per mare ed entrano a fare parte della piccola comunità che opera sulla nave ²⁹. Ancora la grande dottrina commercialistica dell'età moderna non ha mancato di collegare i contenuti della protezione ai pericoli a cui i naviganti e i pellegrini sono esposti. Il diritto marittimo prevede addirittura la possibilità di testimonianze a futura memoria per chi si appresti a viaggi per mare.

Il supporto spirituale che proviene dalla fede religiosa si palesa elemento fondamentale per il viaggiatore che, per ragioni diverse, si avventura sul mare. Lo Scaccia, esaminando un complesso tema procedurale, richiama tali presupposti fideistici e ammonisce il futuro viaggiatore rammentandogli un antico proverbio secondo cui *Qui nescit orare ascedat mare* ³⁰.

Anche il diritto romano e gli statuti hanno norme a protezione dei pellegrini³¹. La *Lex peregrinorum* con protezione e privilegi si crea in opposizione o in relazione ad altre categorie come gli stranieri, i mercanti e i poveri, come si è detto.

Secondo Garrison non è circostanza strana che i pellegrini abbiano diviso i privilegi con altri beneficiari, come gli stranieri, i crociati e i mercanti, perché in questi contesti ambientali, dominati volta a volta dalla guerra o dai traffici, si impone un vero diritto internazionale nato nel periodo franco e continuato nel Medioevo. Per la sua antichità e permanenza la pratica del pellegrinaggio si

²⁹ J.L.M. CASAREGI, *Il Consolato del Mare colla Spiegazione*, in ID., *Discursus Legales de Commercio*, III, Venetiis MDCCXXXV, pp. 127-128, capp. 111-121 («Cap. 111: Che cosa sia peregrino, e chi si intende essere peregrino»). Il documento di inventario dei beni fatto dallo scrivano va mostrato al vescovo e se ne fa menzione nel libro della parrocchia: il residuo non reclamato dei beni va ai poveri in suffragio dell'anima e alla presenza del vescovo. Già l'Ostiense (HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa* cit., c. 133 v.) pone in evidenza tali peculiarità.

³⁰ S. SCACCIA, *De iudiciis*, Romae MDCIV, T. 2, L. II, Cap. VIII, Difficultas XI, n. 292-298, p. 248: « Difficultates emergentes in examine ad perpetuam rei memoriam ... Quaero quando testes iuvenes et sani possint examinari ad perpetuam rei memoriam propter periculum mortis, iuxta dispositionem cap. quoniam frequenter. Ut li. Non contesta. Resp. Quando ineunt peregrinationem seu iter per mare vel per alia loca insidiosa. Confirmatur ista communis opinio, quia qui navigat aequiparatur infirmo, et dicitur esse in mortis periculo ... Et denique proverbium illud. Qui nescit orare, ascendat mare ». Questa comune opinione deve essere temperata lasciando al giudice la facoltà di giudicare se il teste navighi per *loca insidiosa* e sia *in periculo mortis* tanto da essere esaminato a futura memoria. Per i problemi economici esistenti si veda U. Tucci, *I servizi marittimi veneziani per il pellegrinaggio in Terrasanta nel Medioevo*, in Università di Venezia. *Prolusioni. a.a. 1983-1984*, Vicenza 1991, p. 10 e sgg.

³¹ A. Pertile, Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione, II/1, Torino 1897, pp. 288-295.

iscrive al primo posto nelle cause che motivarono l'elaborazione progressiva di questo corpo di regole senza frontiere. Sempre a suo parere gli storici del diritto, troppo attenti alle sole prospettive dello *ius mercatorum*, hanno forse misconosciuto il posto o l'importanza che, ben prima di esso spetta alla pratica del pellegrinaggio. L'auspicio di Garrison è che si tenga maggior conto del ruolo capitale giocato dalla Chiesa nella fissazione di questi *status* personali ³².

Non so quanto il rilievo rivolto agli storici del diritto mercantile possa essere attuale dal momento che, proprio in questi ultimi anni, l'attenzione verso le dottrine e le pratiche canoniche – l'usura soprattutto – ha portato approfondimenti fondamentali 33, mostrando anche il pericolo sotteso alla visione di Garrison che è quello dell'isolamento dell'evoluzione del diritto canonico e delle motivazioni religiose che lo sorreggono dai contesti non solo giuridici che gli sono paralleli. Mi sembra che al pari del diritto dei pellegrini lo stesso sviluppo del diritto mercantile riposi su ragioni di evoluzione storico-politica che hanno consentito al fenomeno dell'itineranza di raggiungere importanza sociale non ipotizzabile in precedenza.

Forse la risposta migliore, capace di fugare i dubbi suscitati da Garrison, la si ritrova in uno dei massimi giuristi del Medioevo che, come ormai comunemente si rammenta, ha avuto la ventura di commentare testi canonici e civili, Baldo degli Ubaldi. Nel commento ai passi canonici sui *clerici peregrinantes*, quasi un secolo dopo l'Ostiense, Baldo non solo mostra un'attenzione ben diversa per tali materie ma elabora una ricostruzione che si nutre largamente di motivi storici, politici e di dottrina. Egli, infatti, propone una originale classificazione delle varie *peregrinationes* ³⁴.

 $^{^{32}}$ F. Garrison, A propos des pèlerins cit., pp. 1188-1189; H. Gilles, «Lex peregrinorum» cit., p. 178 e sgg.

³³ Si veda, da ultimo, U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998, p. 153 e sgg.

³⁴ Attraverso questa classificazione Baldo opera il recupero della assimilazione tra mercanti, che cercano il guadagno, e pellegrini, che perseguono fini di elevazione spirituale, che la canonistica, come si è visto, aveva abbandonato. Egli afferma che si ha « peregrinatio bona cum pro lucro captando, ut causa mercantiae, ut faciunt Ianuenses, et ista est amica populis, quia mundus non potest sine mercatoribus vivere; tamen non est privilegiata aliquo privilegio redacto in corpore iuris, licet gratiose a principibus saepe multas habet immunitates et exemptiones, quae eis benigne et sine cavillatione custodiendae sunt. Municipia autem non possunt has immunitates concedere ». Per completezza, ma certo in ambiti concettuali diversi, Baldo riporta altri tre tipi di peregrinationes: « alia impetuosa ex vi divina; alia necessaria sed non praecisa in causa appellationis; alia necessaria et praecisa ut si papa vocat praelatos ad consilium ».

Un primo tipo è decisamente negativo: è la *peregrinatio mala, ut exilii, vel causae piraticae, et ista non prodest:* contro i responsabili della pirateria, fenomeno ormai endemico ed esteso, bisogna esperire i necessari rimedi processuali.

Dopo aver ricordato che il secondo tipo è la *peregrinatio bona* dei mercanti, Baldo continua la sua esposizione citando una *peregrinatio melior*, che attiene agli scolari ed ai disagi sopportati per studiare, *pro virtute quaerenda*, la quale ha ottenuto privilegi e protezione imperiale; è, infine, molto significativo che in cima a questa piramide si collochi la *peregrinatio optima* finalizzata *pro salute animae*, e riguarda i pellegrini che si recano a visitare i *limina Apostolorum* ³⁵.

Tra le altre cose emerge la considerazione del commercio come fattore di progresso della società in cui Baldo vive, quindi, al punto che il giurista ritiene di poter generalizzare tale concetto, sostenendo che « mundus non potest sine mercatoribus vivere ».

Vorrei tornare, per concludere, sul testo appena successivo a quello finora esaminato, del quale ho già detto in precedenza che riguarda specificamente i chierici pellegrini, ai quali Baldo riconosce tutte le garanzie sostanziali e processuali. Il giurista perugino termina il suo commento con una frase che rappresenta un invito alla Chiesa a ribadire la propria presenza nell'universo giuridico e sociale di coloro che si muovono dal proprio domicilio:

« Ecclesia Romana habet ex consuetudine, ut ter in anno excommunicet eos qui tales offendunt in eundo, stando et redeundo. Et sume hic argumentum quod recepti sub protectione ecclesiae habent privilegium clericorum et ecclesiasticarum personarum: et ideo iudicem ecclesiasticum habeant protectorem » ³⁶.

Si tratta, come si vede, del richiamo ad una norma penale e ad una giurisdizionale che spostano su un piano nuovo e diverso l'attenzione e la presenza della Chiesa nei riguardi dei pellegrini, ponendola in linea con una società ormai profondamente mutata nelle sue gerarchie politiche e nelle conseguenti impostazioni dei rapporti interpersonali e giurisdizionali.

È l'altro capo di un lungo percorso che mostra l'importanza del contributo della scienza giuridica all'inquadramento anche politico e sociale di un imponente fenomeno religioso come i pellegrinaggi.

³⁵ BALDI UBALDI PERUSINI, In Decretalium Volumen Commentaria cit., c. 311 a.

³⁶ Ibidem.


INDICE

| Presentazione | pag. | / |
|--|----------|-----|
| Tabula gratulatoria | * | ç |
| Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica | | |
| Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria | » | 13 |
| Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi | * | 57 |
| Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento | * | 65 |
| Il diritto genovese e la Sardegna | » | 113 |
| I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio | * | 123 |
| Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo | » | 141 |
| Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi | » | 159 |
| Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese | » | 171 |
| Statuti e riformagioni | * | 193 |
| Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri | » | 209 |
| Celesterio Di Negro | » | 219 |
| Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà | » | 225 |

| Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo | pag. | 239 |
|--|----------|-----|
| Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo | » | 251 |
| Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco | » | 263 |
| La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza | » | 273 |
| Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese | » | 283 |
| L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288 | » | 291 |
| Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine | » | 317 |
| Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu | » | 329 |
| La normativa comunale in Italia in età fredericiana | » | 341 |
| Sui più antichi statuti del ponente ligure | » | 359 |
| Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui | » | 365 |
| Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali | » | 375 |
| L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno | » | 381 |
| Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale | » | 395 |
| Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo | * | 409 |
| Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese | * | 417 |
| L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova | * | 427 |
| La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo | » | 439 |

| pag. | 447 |
|----------|------------------|
| » | 453 |
| » | 461 |
| » | 473 |
| * | 477 |
| * | 481 |
| » | 487 |
| » | 495 |
| | |
| » | 509 |
| » | 519 |
| » | 547 |
| * | 575 |
| » | 595 |
| » | 605 |
| | » » » » » » |

| Il Mercante e il Diritto canonico medievale: 'Mercatores in iti- nere dicuntur miserabiles personae' | pag. | 617 | |
|---|----------|-----|--|
| The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages | » | 635 | |
| Tracce della cultura canonistica a Vercelli | * | 651 | |
| Il diritto canonico: il Medioevo | * | 663 | |
| Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale | » | 685 | |
| La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa me- dievale | » | 697 | |
| Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storio- grafia, fonti e istituzioni | * | 709 | |



Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963 Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo